

## Emergenza Coronavirus

NOTA DELLA STRUTTURA NAZIONALE DONNE E POLITICHE DI PARITÀ E DI GENERE  
a cura di Antonella Iachetti

### AGGIORNAMENTO AL 17 GIUGNO 2020: CIRCOLARE INPS 73/2020

## BONUS BABY-SITTING E CENTRI ESTIVI/SERVIZI INTEGRATIVI PER L'INFANZIA

### Riferimenti normativi

DECRETO LEGGE n. 34 del 19 maggio 2020 (cosiddetto "Decreto Rilancio"), pubblicato in Gazzetta Ufficiale, S.O. n. 128 del 19 maggio 2020; DECRETO LEGGE n. 18 del 17 marzo 2020 (cosiddetto "Cura Italia"), così come convertito con modificazioni dalla L. 24 aprile 2020, n. 27 (in S.O. n. 16, relativo alla G.U. 29/04/2020, n. 110); Circolare Inps n. 44 del 24 marzo 2020; Messaggio Inps n. 1465 del 2 aprile 2020; Messaggio Inps n. 2209 del 27 maggio 2020; Messaggio Inps n. 2350 del 5 giugno 2020; Circolare Inps n. 73 del 17 giugno 2020

A seguito dell'eccezionale situazione di gravità dovuta ai rischi di contagio da Covid-19, il Governo ha messo in campo diversi strumenti al fine di favorire, per quanto possibile, lavoratrici/lavoratori e famiglie nella conciliazione tempi di vita e di lavoro. Fra questi strumenti va sicuramente annoverato il **bonus per servizi di baby-sitting e per l'iscrizione ai centri estivi e ai servizi integrativi per l'infanzia**, oggetto anche di una recente Circolare Inps che ne ha ulteriormente chiarito le modalità di utilizzo e le compatibilità/incompatibilità ([Circolare Inps n. 73 del 17 giugno 2020](#)).

Il **bonus baby-sitting Covid-19** è stato introdotto nel nostro ordinamento dal cosiddetto DL Cura Italia, quale strumento di conciliazione alternativo al congedo parentale speciale (congedo Covid) e quindi fruibile dai medesimi lavoratori beneficiari, per l'acquisto di servizi di baby-sitting da utilizzare per prestazioni effettuate per il periodo di sospensione dei servizi educativi per l'infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado (ad oggi, dal 5 marzo 2020 al 31 luglio 2020). Al riguardo ricordiamo che, con Delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, si è dichiarato in Italia lo **stato di emergenza** per 6 mesi (ovvero fino al 31 luglio 2020) e che attualmente, ai sensi del DPCM 11 giugno 2020, art. 1, lett. q), sono sospesi tutti i servizi educativi per l'infanzia e le attività didattiche in presenza nelle scuole di ogni ordine e grado allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus Covid-19.

Il cosiddetto DL Rilancio ha apportato significative modifiche al bonus sia nell'importo che nell'utilizzo. Infatti, l'importo complessivo del bonus potenzialmente spettante è passato da 600 a 1.200 euro nel caso di lavoratori dipendenti del settore privato, di lavoratori iscritti in via esclusiva alla Gestione separata e di lavoratori autonomi e da 1.000 euro a 2.000 euro per i lavoratori dipendenti del settore sanitario, pubblico e privato accreditato, nonché al personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico impiegato per le esigenze connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19.

Riguardo all'utilizzo, il suddetto importo può essere impiegato, oltre che per l'acquisto di servizi di baby-sitting, in alternativa, anche per la comprovata iscrizione ai centri estivi, ai servizi integrativi per l'infanzia, ai servizi socio-educativi territoriali, ai centri con funzione educativa e ricreativa e ai servizi integrativi o innovativi per la prima infanzia. L'importo complessivo massimo del bonus resta stabilito per nucleo familiare. Ciò significa che, nell'ipotesi in cui all'interno del medesimo nucleo familiare, siano presenti più soggetti minori, nel rispetto del limite d'età previsto dalla norma, sarà possibile percepire il bonus relativamente a tutti i minori presenti (formulando più domande), ma comunque entro il limite d'importo complessivo massimo stabilito dalla legge.

## **BENEFICIARI**

I lavoratori beneficiari del bonus sono gli stessi del congedo parentale speciale (congedo Covid), quindi i genitori:

- ✓ di figli di età non superiore ai 12 anni;
- ✓ di figli con disabilità grave (accertata ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104) di qualsiasi età, iscritti a scuole di ogni ordine e grado o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale.

Per quanto concerne il limite d'età dei figli imposto dalla norma, lo stesso viene considerato alla data del 5 marzo 2020. Pertanto, potranno beneficiare del bonus anche i genitori di minori che alla data di presentazione della domanda abbiano già compiuto i 12 anni, purché tali minori alla data del 5 marzo rientrino tra quelli agevolabili nel rispetto del limite prescritto.

In ipotesi di genitori che non facciano parte dello stesso nucleo familiare, l'Inps ha chiarito che il beneficio deve essere richiesto ed erogato in favore del soggetto che conviva con il minore.

## **EROGAZIONE**

L'erogazione del bonus avviene:

- ✓ mediante il "Libretto Famiglia" (procedura alla quale si dovrà far riferimento), per l'acquisto di servizi di baby-sitting;
- ✓ mediante erogazione diretta al richiedente, in caso di comprovata iscrizione ai centri estivi, ai servizi integrativi per l'infanzia, ai servizi socio-educativi territoriali, ai centri con funzione educativa e ricreativa e ai servizi integrativi o innovativi per la prima infanzia.

## **TIPOLOGIE DI GENITORI**

La legge (art. 23, DL 18/2020, cosiddetto decreto Cura Italia, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 27/2020), stabilisce che il bonus compete ai genitori naturali e che è destinato anche ai soggetti affidatari del minore. Al riguardo, l'Inps ha chiarito che l'ampliamento deve intendersi riferito anche ai casi di adozione, nazionale e internazionale, per i quali l'ingresso del minore in famiglia sia verificato alla data del 5 marzo 2020, sia ai casi di affidamento preadottivo con sentenza o provvedimento del giudice (Circolare Inps 44/2020).

## **IMPORTO**

L'importo complessivo massimo del bonus per i servizi di baby-sitting, centri estivi/servizi integrativi dell'infanzia, per i lavoratori dipendenti del settore privato, è di 1.200 euro, da utilizzare per prestazioni effettuate dal 5 marzo 2020 al 31 luglio 2020. L'importo di cui sopra è il limite massimo del bonus, pertanto l'importo utilizzabile a seguito dell'entrata in vigore del DL 34/2020 cosiddetto Decreto Rilancio, sarà l'importo complessivo decurtato di quanto già eventualmente utilizzato dal nucleo familiare nella prima fase dell'emergenza. Di conseguenza, se per i mesi di marzo e/o aprile sono stati già percepiti 600 euro, si potrà utilizzare il nuovo bonus - per servizi di baby-sitting o per centri estivi/servizi integrativi per l'infanzia - nel limite massimo di altri 600 euro. Così come se per i mesi di marzo e/o aprile siano stati già percepiti 500 euro, il nuovo bonus potrà essere utilizzato nel limite massimo di 700 euro.

## **BONUS ALTERNATIVO AL CONGEDO COVID**

I bonus per servizi baby-sitting o per centri estivi/servizi integrativi per l'infanzia sono alternativi e, pertanto, **NON CUMULABILI** con il congedo parentale speciale (congedo Covid). L'Inps ha però specificato che è fatta salva la possibilità d'integrazione delle due misure nel caso di fruizione di un periodo di congedo Covid complessivamente non superiore a quindici giorni.

Infatti, tenuto conto della rilevanza delle misure e dell'esigenza dei genitori lavoratori di poter ricorrere al bonus, nonostante abbiano già fruito del congedo parentale speciale, l'Inps ha chiarito che per usufruire del nuovo bonus baby-sitting o centri estivi/servizi integrativi per l'infanzia occorre presentare apposita domanda:

- ✓ se all'atto della domanda, il soggetto **NON** ha già richiesto periodi di congedo Covid, l'importo spettante a titolo di bonus (per i servizi di baby-sitting ovvero per iscrizione ai centri estivi/servizi integrativi dell'infanzia), può raggiungere l'importo massimo di 1.200 euro;

- ✓ se all'atto della domanda, il soggetto ha già richiesto periodi di congedo Covid ed è stato autorizzato per un periodo fino a 15 giorni, potrà beneficiare del bonus per un importo pari a massimo 600 euro, ferma restando la possibilità di presentare domanda per i giorni residui di congedo non precedentemente fruiti;
- ✓ se all'atto della domanda, il soggetto ha già richiesto periodi di congedo Covid ed è stato autorizzato per oltre 15 giorni, non ha diritto al bonus.

Non è possibile rinunciare ai periodi di congedo Covid effettivamente fruiti né si può richiedere l'annullamento della conversione in congedo Covid dei periodi di congedo parentale di cui sia già avvenuta la fruizione (ex art. 23, comma 2, DL 18/2020).

## IMPORTANTE

Con questa interpretazione la Circolare Inps 73 del 17 giugno 2020, pur confermando l'alternatività del Bonus con il congedo parentale speciale Covid, ha voluto concedere (così come fortemente auspicato da Sindacati e Patronati) la possibilità per genitori e famiglie di poter comunque accedere al Bonus baby-sitting (che nella nuova formulazione del DL Rilancio può essere utilizzato anche per l'iscrizione ai centri estivi e/o per i servizi educativi per l'infanzia), anche se queste avevano già optato per la fruizione dei congedi Covid - senza superare il limite di 15 giorni - valorizzando in questo modo la flessibilità degli strumenti conciliativi nonché la differente situazione di rischio epidemiologico che consente ora maggiore possibilità di movimento e di contatto tra le persone

## INCOMPATIBILITÀ

I bonus (per i servizi di baby-sitting ovvero per i centri estivi/servizi integrativi dell'infanzia) non possono essere fruiti se l'altro genitore è a sua volta in congedo Covid, disoccupato o non lavoratore nonché se percettore, al momento della domanda, di qualsiasi beneficio di sostegno al reddito per sospensione o cessazione dell'attività lavorativa, quale ad esempio NASpl, cassa integrazione ordinaria, straordinaria o in deroga, ecc.

**L'incompatibilità, in caso di genitori beneficiari di trattamenti di integrazione salariale, opera solo nei casi e limitatamente ai giorni di sospensione dell'attività lavorativa per l'intera giornata.**

Il bonus invece può essere richiesto nel caso in cui l'altro genitore sia beneficiario di un trattamento di integrazione salariale per riduzione di orario di lavoro, per cui continua a dover prestare la propria attività lavorativa, ancorché a orario ridotto.

I bonus in questione sono altresì compatibili con il lavoro agile da parte del richiedente e dell'altro genitore lavoratore, nonché in caso di congedo di maternità, ferie e congedo parentale.

## IMPORTANTE

La Circolare Inps n. 73 del 17 giugno 2020 ha confermato che per il Bonus in questione e per il congedo parentale speciale Covid operano le stesse identiche incompatibilità, fugando quindi il dubbio che la fruizione fosse totalmente inibita a fronte di utilizzo da parte dei genitori di qualsiasi forma di ammortizzatore sociale: l'incompatibilità invece vige solo per le stesse giornate e se percettori di ammortizzatore sociale al momento della domanda.

## MODALITÀ DI EROGAZIONE E FRUIZIONE

### Bonus baby-sitting

L'erogazione del bonus per servizi di baby-sitting avviene mediante Libretto di Famiglia. Possono essere remunerate prestazioni lavorative a decorrere dal 5 marzo 2020 e sino al 31 luglio 2020 che dovranno essere indicate come "Bonus baby-sitting Covid 19" e potranno essere comunicate dal genitore beneficiario sulla piattaforma delle prestazioni occasionali entro la data del 31 dicembre 2020.

Fermi gli altri limiti previsti in generale per le prestazioni di lavoro occasionale, per il bonus baby-sitting Covid-19, in via eccezionale, è possibile l'impiego di soggetti con i quali l'utilizzatore abbia in corso, o abbia cessato da meno di sei mesi, un rapporto di lavoro subordinato o di collaborazione coordinata e continuativa.

Inoltre, l'Inps ha chiarito la non applicabilità del principio di carattere generale della presunzione di gratuità delle prestazioni di lavoro rese in ambito familiare, salvo si tratti di familiari conviventi con il richiedente e, ovviamente, di soggetti titolari della responsabilità genitoriale (genitore, anche se non convivente, separato/divorziato). Pertanto, i soli familiari esclusi dal novero dei soggetti ammessi a svolgere prestazioni di lavoro come baby-sitting remunerate mediante il suddetto bonus sono quelli conviventi e il genitore (anche se non convivente).

### **Bonus centri estivi/servizi integrativi per l'infanzia**

Con il DL Rilancio è stata introdotta la possibilità di utilizzare il bonus, in alternativa ai servizi di baby-sitting, anche per l'iscrizione ai centri estivi e per i servizi integrativi per l'infanzia (per l'intero importo spettante o solo una parte). In questo caso, l'importo del bonus non è erogato tramite Libretto di Famiglia, ma viene accreditato direttamente al richiedente, per la comprovata iscrizione ai centri estivi, ai servizi integrativi per l'infanzia, ai servizi socio-educativi territoriali, ai centri con funzione educativa e ricreativa e ai servizi integrativi o innovativi per la prima infanzia.

L'accredito può avvenire su conto corrente bancario o postale, libretto postale, carta prepagata con IBAN o bonifico domiciliato presso Poste Italiane, secondo la scelta indicata dal richiedente all'atto della domanda. Il titolare del conto associato all'IBAN deve corrispondere al soggetto beneficiario.

La fruizione del bonus per i servizi integrativi per l'infanzia è incompatibile con la fruizione, negli stessi periodi, del bonus asilo nido (di cui all'art. 1, comma 355, L. 232/2016, così come modificato dall'art. 1, comma 343, L. 160/2019), fermo restando impregiudicato il diritto al rimborso delle rate relative alle restanti mensilità. Di conseguenza, non saranno rimborsate le mensilità di giugno e luglio del bonus asilo nido che siano state già prenotate nell'apposita procedura in quanto verrà data priorità alla prestazione legata all'emergenza, che risulta più favorevole all'utente; sarà, invece, possibile richiedere il rimborso delle residue mensilità del bonus asilo nido che siano state eventualmente già prenotate nella procedura.

Alla domanda deve essere allegata la documentazione attestante l'iscrizione ai suddetti centri e strutture (ad esempio fatture, ricevute di pagamento o di iscrizione, ecc.), indicando altresì i periodi di iscrizione (non oltre il 31 luglio 2020 e minimo per una settimana) e l'importo della spesa da sostenere.

Si possono presentare più domande per periodi diversi in caso di iscrizione successiva della bambina o del bambino anche presso altra struttura.

Nella domanda deve altresì essere indicato il codice fiscale o la partita IVA del centro estivo o della struttura prescelta e il tipo di struttura ovvero:

- ✓ Centri e attività diurne (L);
- ✓ Centri con funzione educativo-ricreativa (LA);
- ✓ Ludoteche (L1);
- ✓ Centri di aggregazione sociale (LA2);
- ✓ Centri per le famiglie (LA3);
- ✓ Centri diurni di protezione sociale (LA4);
- ✓ Centri diurni estivi (LA5);
- ✓ Asili e servizi per la prima infanzia (LB);
- ✓ Asilo Nido (LB1);
- ✓ Servizi integrativi o innovativi per la prima infanzia (LB2);
- ✓ Servizi integrativi o innovativi per la prima infanzia: spazi gioco (Lb2.2);
- ✓ Servizi integrativi o innovativi per la prima infanzia: centri bambini genitori (LB2.3).

**I centri estivi e i servizi per l'infanzia per i quali può essere usato il bonus sono quelli di cui all'articolo 2, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65 del quale riportiamo, qui di seguito il testo integrale:**

#### **Art. 2 Organizzazione del Sistema integrato di educazione e di istruzione**

Nella loro autonomia e specificità i servizi educativi per l'infanzia e le scuole dell'infanzia costituiscono, ciascuno in base alle proprie caratteristiche funzionali, la sede primaria dei processi di cura, educazione ed istruzione per la completa attuazione delle finalità previste all'articolo 1. Il Sistema integrato di educazione e di istruzione accoglie le bambine e i bambini in base all'età ed è costituito dai servizi educativi per l'infanzia e dalle scuole dell'infanzia statali e paritarie. I servizi

educativi per l'infanzia sono articolati in: a) nidi e micronidi che accolgono le bambine e i bambini tra tre e trentasei mesi di età e concorrono con le famiglie alla loro cura, educazione e socializzazione, promuovendone il benessere e lo sviluppo dell'identità, dell'autonomia e delle competenze. Presentano modalità organizzative e di funzionamento diversificate in relazione ai tempi di apertura del servizio e alla loro capacità ricettiva, assicurando il pasto e il riposo e operano in continuità con la scuola dell'infanzia; b) sezioni primavera, di cui all'articolo 1, comma 630, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che accolgono bambine e bambini tra ventiquattro e trentasei mesi di età e favoriscono la continuità del percorso educativo da zero a sei anni di età. Esse rispondono a specifiche funzioni di cura, educazione e istruzione con modalità adeguate ai tempi e agli stili di sviluppo e di apprendimento delle bambine e dei bambini nella fascia di età considerata. Esse sono aggregate, di norma, alle scuole per l'infanzia statali o paritarie o inserite nei Poli per l'infanzia; c) servizi integrativi che concorrono all'educazione e alla cura delle bambine e dei bambini e soddisfano i bisogni delle famiglie in modo flessibile e diversificato sotto il profilo strutturale ed organizzativo. Essi si distinguono in: 1. spazi gioco, che accolgono bambine e bambini da dodici a trentasei mesi di età affidati a uno o più educatori in modo continuativo in un ambiente organizzato con finalità educative, di cura e di socializzazione, non prevedono il servizio di mensa e consentono una frequenza flessibile, per un massimo di cinque ore giornaliere; 2. centri per bambini e famiglie, che accolgono bambine e bambini dai primi mesi di vita insieme a un adulto accompagnatore, offrono un contesto qualificato per esperienze di socializzazione, apprendimento e gioco e momenti di comunicazione e incontro per gli adulti sui temi dell'educazione e della genitorialità, non prevedono il servizio di mensa e consentono una frequenza flessibile; 3. servizi educativi in contesto domiciliare, comunque denominati e gestiti, che accolgono bambine e bambini da tre a trentasei mesi e concorrono con le famiglie alla loro educazione e cura. Essi sono caratterizzati dal numero ridotto di bambini affidati a uno o più educatori in modo continuativo. I servizi educativi per l'infanzia sono gestiti dagli Enti locali in forma diretta o indiretta, da altri enti pubblici o da soggetti privati; le sezioni primavera possono essere gestite anche dallo Stato. La scuola dell'infanzia, di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59 e all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89, assume una funzione strategica nel Sistema integrato di educazione e di istruzione operando in continuità con i servizi educativi per l'infanzia e con il primo ciclo di istruzione. Essa, nell'ambito dell'assetto ordinamentale vigente e nel rispetto delle norme sull'autonomia scolastica e sulla parità scolastica, tenuto conto delle vigenti Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione, accoglie le bambine e i bambini di età compresa tra i tre ed i sei anni.

**Decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89** (Revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione ai sensi dell'art. 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133): «Articolo 2 (Scuola dell'infanzia). - 1. La scuola dell'infanzia accoglie bambini di età compresa tra i tre e i cinque anni compiuti entro il 31 dicembre dell'anno scolastico di riferimento. 2. Su richiesta delle famiglie sono iscritti alla scuola dell'infanzia, le bambine e i bambini che compiono tre anni di età entro il 30 aprile dell'anno scolastico di riferimento. Al fine di garantire qualità pedagogica, flessibilità e specificità dell'offerta educativa in coerenza con la particolare fascia di età interessata, l'inserimento dei bambini ammessi alla frequenza anticipata è disposto alle seguenti condizioni: a) disponibilità dei posti; b) accertamento dell'avvenuto esaurimento di eventuali liste di attesa; c) disponibilità di locali e dotazioni idonei sotto il profilo dell'agibilità e funzionalità, tali da rispondere alle diverse esigenze dei bambini di età inferiore a tre anni; d) valutazione pedagogica e didattica, da parte del collegio dei docenti, dei tempi e delle modalità dell'accoglienza. 3. Analogamente è prevista la possibilità, previo accordo in sede di Conferenza unificata, di proseguire nelle iniziative e negli interventi relativi all'attivazione delle "sezioni primavera", ai sensi dell'art. 1, commi 630 e 634, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, stabilendo gli opportuni coordinamenti con l'istituto degli anticipi, nell'ambito delle risorse finanziarie destinate allo scopo a legislazione vigente. 4. L'istituzione di nuove scuole e di nuove sezioni avviene in collaborazione con gli enti territoriali, assicurando la coordinata partecipazione delle scuole statali e delle scuole paritarie al sistema scolastico nel suo complesso. 5. L'orario di

funzionamento della scuola dell'infanzia è stabilito in 40 ore settimanali, con possibilità di estensione fino a 50 ore. Permane la possibilità, prevista dalle norme vigenti, di chiedere, da parte delle famiglie, un tempo scuola ridotto, limitato alla sola fascia del mattino, per complessive 25 ore settimanali. Tali orari sono comprensivi della quota riservata all'insegnamento della religione cattolica in conformità all'Accordo che apporta modifiche al Concordato lateranense e relativo Protocollo addizionale, reso esecutivo con legge 25 marzo 1985, n. 121, ed alle conseguenti intese. Le istituzioni scolastiche organizzano le attività educative per la scuola dell'infanzia con l'inserimento dei bambini in sezioni distinte a seconda dei modelli orario scelti dalle famiglie. 6. Le sezioni della scuola dell'infanzia con un numero di iscritti inferiore a quello previsto in via ordinaria, situate in comuni montani, in piccole isole e in piccoli comuni, appartenenti a comunità privi di strutture educative per la prima infanzia, possono accogliere piccoli gruppi di bambini di età compresa tra i due e i tre anni, la cui consistenza è determinata nell'annuale decreto interministeriale sulla formazione dell'organico. L'inserimento di tali bambini avviene sulla base di progetti attivati, d'intesa e in collaborazione tra istituzioni scolastiche e i comuni interessati, e non può dar luogo a sdoppiamenti di sezioni».

### **PRESENTAZIONE DOMANDA**

Ferme le incompatibilità descritte e l'alternatività dei suddetti bonus rispetto al congedo Covid (nei limiti e nei modi come sopra rappresentati), la domanda per accedere ai bonus in questione può essere presentata:

- ✓ sia da coloro che nella prima fase dell'emergenza non hanno presentato domanda per il bonus baby-sitting, con possibilità in questo caso di vedersi riconosciuto un importo fino al massimo spettante pari a 1.200 euro;
- ✓ sia da coloro che nella prima fase dell'emergenza abbiano già fruito della prestazione di bonus per servizi di baby-sitting per un importo massimo di 600 euro. In questo caso, si potrà effettuare una nuova richiesta di bonus finalizzata ad ottenere un importo integrativo del precedente, senza tuttavia superare l'importo massimo previsto che è pari a 1.200 euro: l'importo erogabile sarà dato dall'importo massimo ottenibile meno quanto già percepito (importo residuo). L'importo residuo potrà essere utilizzato sia per i servizi di baby-sitting mediante il Libretto Famiglia, sia per l'iscrizione ai centri estivi e ai servizi integrativi per l'infanzia.

### **CANALI**

La domanda per accedere al bonus può deve essere presentata in uno dei seguenti canali:

- ✓ WEB, tramite il servizio on line INPS (accessibile direttamente mediante una delle seguenti credenziali: PIN ordinario o dispositivo rilasciato dall'Inps; SPID di livello 2 o superiore; Carta di identità elettronica 3.0 (CIE); Carta nazionale dei servizi (CNS), nella homepage del sito [www.inps.it](http://www.inps.it) al seguente indirizzo: sezione "Servizi online" > "Servizi per il cittadino" > autenticazione con una delle credenziali di seguito elencate > "Domanda di prestazioni a sostegno del reddito" > "Bonus servizi di baby-sitting".
- ✓ Contact Center multicanale, chiamando da telefono fisso il numero verde gratuito 803 164 o da telefono cellulare il numero 06 164164, a pagamento in base al piano tariffario del gestore telefonico (in questo caso l'utente dovrà essere munito di PIN ovvero, per i possessori di SPID, CIE o CNS, di PIN Telefonico generato mediante l'apposita funzione disponibile nella sezione personale MyINPS del portale istituzionale.);
- ✓ Tramite il Patronato Inas Cisl che offre questo come altri servizi gratuitamente per tutte/i le/gli iscritte/i, o altro Patronato. Ricordiamo che fino alla cessazione dello stato di emergenza sanitaria, il mandato di patrocinio potrà essere fornito anche in via telematica (ex articolo 36, comma 1, lettera a), D.L. n. 18/2020).

Roma, 22 giugno 2020

**STRUTTURA NAZIONALE  
DONNE E POLITICHE DI PARITÀ E DI GENERE**